



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
ENTRATE COMUNALI RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI
NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

art. 1 co. 102 - 110 L.199/2025

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 marzo 2026

IL SINDACO

dott. Francesco Squillante

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

avv. Giuseppe Sodano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Marciano

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali riguardanti i tributi locali non riscossi contenuti nei ruoli coattivi affidati al Concessionario SOGET spa o in accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi dall'Ufficio Tributi.

L'intera procedura (richieste dal contribuente all'ufficio/concessionario e comunicazione dall'ufficio/concessionario al contribuente) dovrà essere gestita con l'utilizzo della posta elettronica certificata per garantire una data certa di spedizione/ricezione e velocizzare la corrispondenza.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Oggetto della definizione agevolata sono i debiti riguardanti i tributi locali (ICI, IMU, TARSU, TARI, TASI, COSAP ICP, DPA e CUP) contenuti nei ruoli coattivi approvati dal Comune di Sarno ed affidati al Concessionario SOGET spa alla data del 31/01/2026 e negli accertamenti esecutivi emessi dall'Ufficio Tributi o dal Concessionario SOGET spa in forza del contratto concessorio protocollo 0038492/2025, non ancora iscritti a ruolo coattivo ed emessi entro la data del 31/12/2025.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i Debitori ammessi a precedenti e analoghi procedimenti che, tuttavia non hanno portato a termine il piano di rateazione accordato.

Articolo 3 – Benefici della Definizione agevolata

Il Comune di Sarno per i debitori che aderiscono alla definizione agevolata dei carichi pendenti riguardanti i tributi locali riconosce i seguenti benefici:

1. *Carichi tributari riguardanti tributi locali non ancora iscritti a ruolo coattivo:*

- a. Abbattimento integrale (100%) della sanzione e degli interessi moratori di cui ai commi 802 e 803 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- b. Abbattimento integrale (100%) della sanzione amministrativa comminata ai sensi dei commi 695, 696 e 697 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art.

13 del D. Lgs. 471//1997 in caso di pagamento del carico pendente in unica soluzione, ovvero in caso di richiesta di dilazione del pagamento:

- ✓ per pagamento del carico pendente in massimo otto rate abbattimento del **80%** della sanzione amministrativa comminata ai sensi dei commi 695, 696 e 697 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. 471//1997.
 - ✓ per pagamento del carico pendente dalla nona rata alla misura massima della dilazione applicabile, abbattimento del **50%** della sanzione amministrativa comminata ai sensi dei commi 695, 696 e 697 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. 471//1997 per pagamento del carico pendente dalla nona rata alla misura massima della dilazione applicabile.
- c. Abbattimento integrale (100%) degli interessi moratori comminati ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006 in caso di pagamento del carico pendente in unica soluzione, ovvero in caso di richiesta di dilazione del pagamento:
- ✓ per pagamento del carico pendente in massimo otto rate abbattimento del **80%** degli interessi moratori comminati ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006.
 - ✓ per pagamento del carico pendente dalla nona rata alla misura massima della dilazione applicabile abbattimento del **50%** degli interessi moratori comminati ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006.
2. ***Carichi tributari riguardanti tributi locali iscritti a ruolo coattivo presso il Concessionario SOGET spa:***

- a. Discarico totale degli importi iscritti a ruolo coattivo a titolo di sanzioni ed interessi in caso di pagamento del carico pendente in unica soluzione, ovvero discarico totale del solo importo iscritto a ruolo coattivo a titolo di sanzione in caso di pagamento dilazionato.

Sono escluse dalla definizione agevolata gli importi maturati sui ruoli coattivi in carico alla SOGET spa e dovuti per aggio, compensi della riscossione, spese di notifica e di procedure esecutive ed interessi moratori.

Articolo 4 – Individuazione dei carichi pendenti

Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 2, il Debitore deve avere conoscenza dei carichi pendenti (debiti dei tributi locali non versati e rientranti nella definizione agevolata) ammissibili alla definizione agevolata. La richiesta deve essere fatta **esclusivamente** con PEC per non rallentare l'ordinaria attività d'ufficio da inoltrare all'indirizzo generale del Comune di Sarno: protocollo.generale@pec.comunesarno.it, riportando obbligatoriamente nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI 2026 - RICHIESTA CARICHI PENDENTI”**.

Il Debitore che intenda aderire alla definizione agevolata dovrà far pervenire la richiesta dei carichi pendenti con le modalità appena descritte entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di apertura della Definizione Agevolata sull'albo pretorio e sul Sito istituzionale del Comune di Sarno.

Le richieste pervenute dopo tale termine saranno archiviate dall'Ufficio senza riscontro al Contribuente.

Articolo 5 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Il Debitore che vuole accedere alla definizione agevolata del debito di cui al precedente articolo 2 deve presentare esclusivamente tramite PEC da inoltrare all'indirizzo generale del Comune di Sarno: protocollo.generale@pec.comunesarno.it, la domanda di ammissione di cui all'*allegato 1* del presente regolamento.

Il Debitore dovrà presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro sessanta giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al precedente articolo 4 (farà fede la data di spedizione della PEC).

L'oggetto della PEC dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: **“DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI 2026”**.

Il Debitore che non dispone di indirizzo PEC potrà avvalersi di centri di assistenza fiscale o di professionisti, rilasciando delega a quest'ultimi per la gestione dell'intera procedura come da modello *allegato 2* del presente regolamento.

Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata con le medesime modalità, riportando il seguente oggetto nella PEC: **“DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI 2026 – VARIAZIONE”**

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

Il Debitore che ha liti tributarie con il Comune di Sarno ancora pendenti con la presentazione della domanda di cui al precedente articolo deve dichiarare quali siano i giudizi ancora pendenti e rinunciare ad essi.

Il Debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune l'atto di rinuncia sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Pagamento del carico pendente

Il Debitore ammesso alla definizione agevolata dei debiti tributari dovrà effettuare entro un mese dalla notifica della comunicazione di liquidazione della definizione agevolata dei debiti tributari il versamento unico, ovvero, della prima rata della dilazione accordata.

L'importo oggetto della definizione agevolata potrà essere dilazionato in un massimo di **24 rate**.

Ripartizione delle rate in base al carico pendente:

- a. per debiti fino ad euro 1.000,00 **massimo 8 rate mensili**;
- b. per debiti fino ad euro 5.000,00 **massimo 18 rate mensili**;

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

- c. per debiti superiori ad euro 5.000,00 **massima dilazione accordabile (24 rate).**²

Le rate avranno scadenza mensile, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quella di pagamento della prima.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso legale previsto per legge.

Per la dilazione di pagamento dei debiti iscritti a ruolo coattivo il rateizzo sarà rilasciato dal Concessionario SOGET spa e la prima rata comprenderà tutte le spese maturate da quest'ultimo nella fase di riscossione coattiva, le quali non sono oggetto della definizione agevolata e sono quantificabili solo al rilascio del provvedimento da parte del Concessionario.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

La facoltà di definizione agevolata dei tributi locali può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario le somme dovute relativamente agli atti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da definire non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 9 – Cause di esclusione dalla definizione agevolata

Costituiscono causa di esclusione dalla definizione agevolata:

- a. La presentazione della domanda di adesione prima del termine di avvio indicato nell'articolo 5.
- b. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento oltre il termine ultimo in esso indicato.

² Ripartizione delle rate modificate durante la seduta della Commissione consiliare Patrimonio, Finanze e Servizi del 9/03/2026.

- c. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento con modalità diverse da quella in esso prevista.
- d. L'errata o incompleta compilazione e sottoscrizione dei modelli predisposti dall'Ufficio.
- e. la mancata allegazione della delega di cui all'articolo 5 e/o dei documenti di riconoscimento.
- f. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione e dichiarazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

È fatta salva la possibilità da parte del Debitore di integrare e/o sostituire la domanda di ammissione alla definizione agevolata purché avvenga entro il termine ultimo per la presentazione.

L'Ufficio, nella periodica acquisizione delle domande potrà eseguire verifiche di quanto inoltrato e segnalare eventuali errori; tuttavia la responsabilità dell'errata presentazione resta a carico del debitore.

Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.

Il Concessionario relativamente ai debiti oggetto della domanda di cui all'art. 5, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti in precedenza e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

L'Ufficio Tributi provvederà ad inoltrare al Concessionario l'Elenco dei soggetti ammessi alla definizione agevolata per tutti gli adempimenti conseguenti e di competenza.

Articolo 11 – Attività dell'Ufficio Tributi del Comune di Sarno

Il Servizio di protocollazione degli atti dovrà provvedere al giornaliero smistamento delle PEC pervenute con le diciture come riportate negli articoli precedenti assegnandole al Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore 4 – Attività

Tributarie e ciclo integrato dei rifiuti, il quale individuerà un dipendente in forza al settore per la gestione unica delle attività a farsi.

Al termine del periodo per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sarà emanato un atto determinativo con elencazione dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, con le relative motivazioni.

La pubblicazione dell'atto all'albo comunale costituisce informativa per tutti gli interessati della conclusione della procedura.

Successivamente alla pubblicazione della determina di approvazione dei soggetti ammessi, seguirà l'invio dei modelli di pagamento per la definitiva adesione alla definizione agevolata.

Articolo 12 – Effetti della definizione agevolata

Il pagamento dell'unica rata o della dilazione di pagamento accordata determina la chiusura della posizione debitoria per i tributi locali oggetto della definizione agevolata.

Qualora il debitore abbia ulteriori posizioni debitorie non rientrate nella definizione agevolata, queste rimangono pienamente efficaci. L'Ufficio Comunale potrà pertanto accertarle, il Concessionario avviare il recupero coattivo e il debitore procedere, se del caso, al ravvedimento operoso.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Qualora il debito decaduto dalla definizione agevolata non sia stato ancora iscritto a ruolo coattivo, l'Ufficio procederà a farlo senza ulteriore comunicazione ovvero sollecito di cui al comma 795 dell'art. 1 della Legge 160/2019 al debitore.

L'adesione alla definizione agevolata determina la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dei debiti ammessi. La comunicazione dei carichi pendenti equivale come conoscenza del debito ai fini anche dell'interruzione dei termini di prescrizione.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'Organo Consiliare.

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti, applicabili in virtù della natura di *lex specialis* del regolamento e dell'autonomia organizzativa e gestionale prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per i contribuenti che non abbiano adempiuto agli obblighi del presente regolamento per la definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie, o che non se ne siano avvalsi, il Concessionario della riscossione proseguirà il recupero dell'intero carico iscritto a ruolo coattivo, come disciplinato dalle norme generali vigenti e dai regolamenti in materia di riscossione coattiva.